



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA
Mobile 366 5942651
Fax 095 2936250
alfio.barbagallo@tiscali.it
alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

Catania, 12/08/2019

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 3 – Gestione Faunistica del Territorio
Viale Regione Siciliana 4600 – Palermo
serviziopatrimoniofaunistico@pec.prsicilia.it
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it
salvatore.ticali@regione.sicilia.it

Oggetto: Osservazioni e proposte di modifica alla bozza di Calendario Venatorio relativo alla stagione venatoria 2019/20 oggetto della seduta del CRFV del 8/8/2019

Il sottoscritto Avv. Alfio Barbagallo, membro del Comitato Regionale Faunistico Venatorio, nell'interesse e per conto dell'Un.A.Ve.S., Unione Associazioni Venatorie Siciliane e delle Associazioni che la compongono **Federazione Siciliana della Caccia**, in persona del presidente pro-tempore sig. La Porta Calogero, **Artemide Caccia e Ambiente**, in persona del presidente sig. Rizzo Giovanni, **Liberi Cacciatori Siciliani**, in persona del presidente sig. Privitera Stefano, **Associazione Siciliana Caccia e Natura**, in persona del presidente sig. Notarbartolo Andrea, **Associazione Venatoria Caccia Pesca Ambiente**, in persona del presidente CPA Siciliano sig. Nizza Vincenzo, **Italcaccia Sicilia**, in persona del presidente sig. Cappadonna Vincenzo, **A.N.C.A. Caccia**, in persona del presidente sig. Vincenzo Salamone, che sottoscrivono anche per conferimento del mandato, facendo seguito a quanto convenuto nel corso della seduta del CRFV del 8 agosto u.s. in relazione allo schema di C.V. in oggetto, osserva e rileva quanto segue:

Come già evidenziato nel corso della seduta del CRFV, le scelte operate da questa Amministrazione, in particolare con riferimento all'Art. 4 "Calendario – (Specie e periodi di prelievo venatorio) ", appaiono assolutamente immotivate e soprattutto in netto contrasto con quanto disposto dall'A.G. ed in particolare dall'ordinanza del CGARS del 17/12/2018 relativa al C.V. 2018/19, ordinanza tuttora esecutiva cui questa Amministrazione non può non uniformarsi come peraltro aveva già fatto con il D.A. n. 02/GAB del 4/1/2019 a firma del medesimo Assessore.



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA

Mobile 366 5942651

Fax 095 2936250

alfio.barbagallo@tiscali.it

alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it

P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

Non posso non ricordare a me stesso, infatti, come a seguito di impugnativa dinnanzi al TAR di Palermo da parte di alcune associazioni ambientaliste il C.V. 2018/19 veniva sospeso cautelativamente in più punti (apertura della caccia alla piccola selvaggina ed alle specie ornitiche al 1° settembre anziché al 1° ottobre, apertura della caccia al coniglio e del colombaccio sin dal 1° settembre e della quaglia dal 16 settembre anziché dal 1° ottobre, chiusura della caccia ai turdidi al 31 gennaio anziché al 20 gennaio, chiusura della caccia alla beccaccia al 31 gennaio anziché al 31 dicembre o in subordine al 10 gennaio) giusta ordinanza del 14/9/2018.

Avverso tale ordinanza questa Amministrazione, in uno alla Un.A.Ve.S. ed altre Associazioni venatorie, proponeva appello cautelare dinnanzi al CGARS il quale, dopo aver disposto CTU, con ordinanza del 17/12/2018, in riforma dell'ordinanza del TAR impugnata, accoglieva l'istanza cautelare proposta in primo grado limitatamente ed esclusivamente per quanto attiene "l'apertura della caccia per piccola selvaggina e quaglia, la sospensione della caccia per il coniglio selvatico, nonché la chiusura della caccia per cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gazza, ghiandaia e volpe." In sostanza secondo il Giudice d'Appello tutte le altre statuizioni del C.V. 2018/19 emanato da questa stessa Amministrazione, a firma dello stesso Assessore, sono state ritenute perfettamente legittime ed in particolare: l'apertura della caccia per il Merlo, la Gazza e la Ghiandaia (punto 2 dell'ordinanza del CGA) fissata per il 1° settembre; l'apertura della caccia di tortora e colombaccio fissata per il 1° settembre e la chiusura della caccia della beccaccia fissata per il 31 gennaio (punto 3 dell'ordinanza del CGA); due giornate di caccia in preapertura alla tortora a scelta del cacciatore e quattro per Merlo, Gazza, Ghiandaia e Volpe; la cacciabilità del colombaccio sin dal 1° settembre; l'apertura della caccia agli anatidi al 16 settembre e la chiusura agli stessi al 31 gennaio; l'uso del furetto nei limiti definiti dalle rispettive RR.FF.VV.; la cacciabilità del Moriglione, della Pavoncella e della Canapiglia; il divieto di caccia prima del 16 settembre per i cacciatori extraregionali.

Ebbene, come sopra riportato, a seguito della pubblicazione della suddetta ordinanza del CGA, questa Amministrazione, a firma dello stesso Assessore, emanava il D.A. n. 2/2019 del 4/1/2019 con cui, in esecuzione della citata ordinanza, consentiva l'attività venatoria come appresso:

- dal 17/9/2018 al 30/30/2018 per la specie tortora;
- dal 17/9/2018 al 16/12/2018 per il merlo;
- dal 17/9/2018 al 16/1/2019 per la gazza e ghiandaia;
- dal 17/9/2018 al 31/1/2019 per la volpe;
- dal 17/9/2018 al 16/1/2019 per il colombaccio;
- dal 1/10/2018 al 31/10/2018 per la quaglia;
- dal 1/10/2018 al 20/1/2019 per la cesena, tordo bottaccio e tordo sassello;



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA

Mobile 366 5942651

Fax 095 2936250

alfio.barbagallo@tiscali.it

alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it

P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

- dal 1/10/2018 al 31/1/2019 per Beccaccia, Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Pociglione, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Moriglione e Pavoncella.

Successivamente, nel giudizio di merito afferente lo stesso C.V. 2018/19 dinnanzi al TAR di Palermo, udienza del 17/5/2019, questa stessa Amministrazione si costituiva in giudizio per continuare a difendere la legittimità delle scelte operate per la scorsa stagione venatoria.

Orbene, alla luce di quanto sopra ricordato, assolutamente incomprensibili, oltre che illegittime anche per quanto si ribadirà, appaiono, quindi, le scelte che la medesima Amministrazione ha inteso porre in essere per la corrente stagione venatoria.

Di vero, mentre ciò che era stato modificato in peius nel corso dei processi di cui sopra è stato integralmente recepito nel nuovo C.V. (in sostanza apertura della caccia della quaglia al 1° ottobre, sospensione della caccia al coniglio senza preventivi censimenti e chiusura al 20 gennaio ai turdidi) ciò che invece, anche a seguito di una CTU - peraltro contestata dalla stessa Amministrazione Regionale attraverso il proprio CTP Prof. Baldaccini perché ritenuta addirittura troppo restrittiva -, era stato ritenuto perfettamente legittimo e adeguatamente motivato, per quanto in difformità con il parere reso dall'ISPRA, è stato palesemente ed inopinatamente rinnegato (preapertura alla tortora per almeno due giornate, chiusura alla beccaccia ed agli anatidi al 31 gennaio, uso del furetto).

Né le motivazioni poste a fondamento delle nuove scelte amministrative, assolutamente inconsistenti e scientificamente non provate o basate su studi comunque superati dagli accertamenti avvenuti nel corso dei processi amministrativi citati, scelte totalmente appiattite sul parere ISPRA, peraltro sostanzialmente sovrapponibile ai pareri resi dallo stesso ente negli anni precedenti (compresi gli errori ed i refusi) e privo di dati aggiornati e/o direttamente riferibili alla realtà siciliana (le stesse indicazioni vengono fornite praticamente a tutte le regioni italiane) e quindi da ritenersi non in grado di minare la validità dalle risultanze processuali, possono in alcun modo giustificare la mancata applicazione di quanto disposto dal CGA il quale nell'ordinanza più volte citata, tra l'altro, ha anche disposto che la Regione dovrà comunque tenere conto, in occasione della predisposizione del calendario venatorio dei prossimi anni, di quanto accertato nel corso del processo.

Ma vi è di più. Le disposizioni emanate dalla Regione Siciliana si pongono in totale difformità con tutte le altre regioni italiane in particolare con quelle limitrofe e/o comunque appartenenti allo stesso aereale determinando una ingiustificata ed irragionevole discriminazione nei confronti di soggetti portatori di un medesimo interesse (i cacciatori siciliani).



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA

Mobile 366 5942651

Fax 095 2936250

alfio.barbagallo@tiscali.it

alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it

P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

Addirittura nel caso della Canapiglia questa Amministrazione ha ritenuto di vietarne tout court la caccia senza aver avuto alcun parere in tal senso da parte dell'ISPRA e in totale contrasto con tutte le altre regioni italiane.

Per tutto quanto precede e fermo restando l'inevitabile dovere da parte di questa Amministrazione di attenersi al disposto della A.G., si sottopongono alle valutazioni di questo Assessorato le seguenti modifiche alla bozza di C.V. per la stagione venatoria 2019/20 sottoposto al parere del CRFV:

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

- PREAPERTURA

Consentire il prelievo della Tortora nei giorni 1 e 4 settembre 2019 e del Colombaccio nei giorni 1 - 4 - 7 e 8 settembre 2019;

In particolare con riferimento alla Tortora, ferma restando la legittimità della preapertura limitata a due giornate come accertata nel corso del procedimento dinnanzi al CGA, deve notarsi come l'ISPRA ammetta che, in attesa del completamento del piano d'azione europeo da cui allo stato non può ancora trarsi alcun utile elemento, "questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame".

Di vero, la specie, per l'andamento fluttuante delle sue popolazioni, è tuttora considerata "a minor preoccupazione" nella lista Rossa Italiana. Inoltre dai recenti studi MITO2000 aggiornati al 2014 si è verificato come la popolazione nidificante in Italia sia stabile. Combinando tali studi con quelli di Marx et al. 2016 si può affermare la assoluta sostenibilità della caccia in preapertura per alcune giornate e dal 15 settembre in poi. Del resto tali scelte sono state effettuate dalla maggior parte delle regioni italiane e dalla totalità delle regioni contigue alla Sicilia. (Calabria, Campania, Puglia). L'ulteriore indicazione da parte dell'ISPRA di evitare la preapertura, fondata solo su una nota del Ministero dell'Ambiente che peraltro non ha alcuna competenza in merito, oltre a non essere in alcun modo motivata e giustificata deve considerarsi solo come una eccessiva forma di precauzione.



Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA
Mobile 366 5942651
Fax 095 2936250
alfio.barbagallo@tiscali.it
alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

- APERTURA GENERALE

e) dal 15/9/2019 al 30/11/2019 incluso
uccelli: Quaglia;

Il CGA ha ritenuto legittima la chiusura della caccia al 31 dicembre a questa specie mentre ha considerato giustificabile l'apertura al 1° ottobre.

Di vero, il posticipo dell'apertura dal 15 settembre al 1° ottobre e la chiusura al 30 ottobre non discendono da problemi di nidificazione, riproduzione e dipendenza degli uccelli ma sono dovute secondo ISPRA al fatto che la specie sia stata inclusa nella categoria SPEC 3 (in declino a livello europeo).

Orbene, fermo restando che i dati riportati dall'ISPRA risultano non sufficientemente aggiornati e che la Red List of European Birds (IUCN) definisce invece la quaglia come "Least concern" (minor preoccupazione) sia nei Paesi comunitari che nel resto d'Europa, deve evidenziarsi come secondo i dati relativi alle popolazioni nidificanti in Italia (monitoraggio MITO 2000 aggiornato al 2015) la specie sia considerata in "incremento moderato" in Italia. Inoltre la valutazione dei risultati di stima dell'abbondanza della quaglia in Sicilia tratti dall'esame dei tesserini venatori aggiornati al 2018 riporta una situazione di incremento nell'indice di prelievo.

Pertanto l'adesione alle indicazioni dell'ISPRA concernenti i limiti di cerniere giornaliero e stagionale appare provvedimento sufficiente a regolare il prelievo della specie a tutela della conservazione della stessa. A tal fine si ritiene accettabile anche un anticipo della chiusura.

Per quanto precede a fronte della apertura al 15 settembre si propone una chiusura al 30 novembre incluso.

Del resto tali date risultano essere perfettamente allineate a tutte le altre regioni italiane ed in particolare a quelle più vicine alla Sicilia.

l) dal 2 ottobre al 30 gennaio 2020 incluso:
uccelli: Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello;

Per tali specie il CGA ha ritenuto giustificabile la chiusura al 20 gennaio.

Deve anche qui notarsi, tuttavia, come le risultanze su cui si è basata tale decisione siano state ampiamente e scientificamente confutate dai CTP delle associazioni venatorie e soprattutto dal CTP di questa Amministrazione Prof. Baldaccini. Di vero non esistono motivi scientifici che giustifichino l'anticipo della chiusura al 20 gennaio basata solo sulla teorica possibilità di confusione tra le specie.

Del resto la gran parte delle regioni italiane ne prevede la chiusura al 30 gennaio.



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA
Mobile 366 5942651
Fax 095 2936250
alfio.barbagallo@tiscali.it
alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

Si propone pertanto che la Sicilia si uniformi alla Calabria, al Lazio, alla Campania, alla Puglia, solo per citare quelle più vicine.

**m) dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 incluso:
uccelli: Alzavola, Beccaccino, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua,
Germano reale, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia;**

Anche con riferimento a tali specie il CGA ha ritenuto la legittimità della chiusura al 30 gennaio tant'è vero che con D.A. n. 2/GAB, sopra citato, a firma del medesimo Assessore, questa Amministrazione ne ha stabilito la chiusura per tale data.

Non esistono ragioni scientifiche che giustifichino l'anticipazione della chiusura e per quanto riguarda la preoccupazione rassegnata dall'ISPRA circa un eventuale rischio di confusione ed un ipotetico disturbo alle altre specie che frequentano le zone umide non può non evidenziarsi come la totalità delle zone umide di pregio in Sicilia sia preclusa all'attività venatoria. L'eventuale rischio di confusione ed il presunto disturbo alle altre specie è di fatto irrilevante oltre che sostanzialmente impossibile.

Per tali motivi si propone la chiusura al 30 gennaio incluso anche rinunciando ad una apertura al 15 settembre pure prevista dalla vigente normativa

Inoltre anche in questo caso la chiusura al 30 gennaio risulta essere in perfetta analogia con le altre regioni italiane.

**n) dal 20 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 incluso:
uccelli: Beccaccia**

Anche per questa specie il CGA ha ritenuto assolutamente legittima la chiusura al 30 gennaio.

Questa Amministrazione ha infatti previsto tale data di chiusura nel D.A. n. 2/GAB del 4/1/2019 citato a conferma di quanto indicato nel C.V. 2018/19 impugnato.

Incomprensibile appare pertanto il previsto anticipo della chiusura al 10 gennaio nel calendario venatorio della corrente stagione, come al più tardi indicato dall'ISPRA.

La mancanza di giustificazione di tale scelta risulta tanto più palese se si considera che proprio la collaborazione con il progetto "Ali d'Italia" che si basa sull'analisi dei dati dei capi abbattuti e del monitoraggio della specie durante il periodo di svernamento e di migrazione prenuziale (proprio come richiede ISPRA), collaborazione richiamata da questa stessa amministrazione, avrebbe dovuto condurre a conclusioni assai diverse.

Di vero, dallo studio condotto dall'UBI che analizza la stagione venatoria 2018/19 in Sicilia, studio che risulta già essere stato trasmesso sia a questo Assessorato che



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA
Mobile 366 5942651
Fax 095 2936250
alfio.barbagallo@tiscali.it
alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

all'ISPRA dall'associazione che lo ha redatto e che in ogni caso si allega alla presente, si possono ricavare le seguenti conclusioni:

- 1) ottima presenza di beccacce;
- 2) stabilità del prelievo medio per giornate di caccia dalla seconda decade di novembre alla seconda decade di gennaio;
- 3) drastica diminuzione nella terza decade di gennaio;
- 4) aumento graduale di incontri fino al picco della terza decade di febbraio che rappresenta il culmine della migrazione prenuziale;
- 5) costante difficoltà del prelievo in questa forma di caccia malgrado l'abbondanza degli incontri.

Da quanto sopra può facilmente ricavarsi come contrariamente a quanto sostenuto da ISPRA non risponde al vero che la specie risulti più vulnerabile nella seconda metà dell'inverno. Inoltre lo studio dimostra come la migrazione prenuziale inizi certamente nel mese di febbraio permettendo quindi il prelievo fino alla fine di gennaio.

Art. 5 – Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale in forma libera è consentita sia nella forma vagante che da appostamento temporaneo, con e senza l'ausilio dei cani.

Dal 1 al 30 gennaio 2020 la caccia al cinghiale in forma libera, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

Questa Amministrazione non ha in alcun modo motivato il divieto alla caccia vagante in forma libera.

Di contro tale forma di caccia è sempre stata prevista nei precedenti C.V. e non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell'ISPRA.

Art. 8 – Attività venatoria all'interno delle Aziende agro-venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, ai fini venatori, della quaglia, del fagiano, della starna e del coniglio da allevamento.

Questa Amministrazione non motiva in alcun modo la differente scelta rispetto alle passate stagioni venatorie di vietare l'utilizzo della starna e del fagiano. In ogni caso deve anche qui rilevarsi come i Giudici Amministrativi hanno ritenuto legittime le precedenti decisioni circa l'utilizzo delle suddette specie nelle aziende agro-venatorie anche in difformità al parere ISPRA.



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA
Mobile 366 5942651
Fax 095 2936250
alfio.barbagallo@tiscali.it
alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

Inoltre se la preoccupazione è quella di evitare la diffusione di patologie, assolutamente contraddittoria appare la prevista possibilità di utilizzo del coniglio di allevamento. In ogni caso la richiesta certificazione sanitaria dovrebbe escludere il rischio citato.

Art. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto

L'uso del furetto è consentito dal 15 settembre al 31 ottobre nei limiti definiti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in sede di Comitato ripartimentale.

Deve evidenziarsi come l'uso del furetto non sia mai stato vietato ma regolamentato sia con riferimento alle zone che ai periodi di caccia.

E' evidente che l'utilizzo del furetto dovrà essere coordinato con la regolamentazione della caccia al coniglio.

Non si comprende quale siano le motivazioni che hanno determinato questa Amministrazione a vietarne tout court l'uso tenuto conto che anche l'ISPRA non si è espresso in tal senso.

Art. 15 – Divieti e prescrizioni

I cacciatori extraregionali non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria in regime di preapertura in tutto il territorio regionale, nonché nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 31 ottobre nonché tra il 9 novembre ed il 7 dicembre.

I cacciatori non residenti in Sicilia, anche se non ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, possono esercitare l'attività venatoria fin dal 1 settembre nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

In considerazioni di tutto quanto sopra rilevato si invita codesta Amministrazione a riconsiderare le proprie valutazioni recependo le proposte di modifica allo schema di C.V. per la stagione 2019/20 avanzate con il presente documento.

Si avverte sin d'ora che nel caso, in verità non temuto, in cui questa Amministrazione non ritenga di dare esecuzione alla disposizioni dell'A.G. le concludenti Associazioni venatorie saranno costrette, per la prima volta, ad impugnare l'emittendo provvedimento a tutela degli interessi dei propri associati e di tutti i cacciatori siciliani.

Distinti saluti.



STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA
Mobile 366 5942651
Fax 095 2936250
alfio.barbagallo@tiscali.it
alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F

ANCA (Vincenzo Salamone)

ARTEMIDE (Giovanni Rizzo)

CPA SIC. (Vincenzo Nizza)

F.S.D.C. (Calogero La Porta)

L.C.S. (Stefano Privitera)

ITALCACACCIA (Vincenzo Cappadonna)

ASCN (Andrea Notarbatolo)

UN.A.V.E.S.

Il Presidente
La Porta

Avv. Alfio Barbagallo